



Riservato all'URP /SUE
n. di protocollo – data

Riservato al Settore Piani e Progetti Urbanistici
Protocollo Speciale Osservazioni

N°

/

Al Sindaco del Comune di BOLOGNA

Osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio di adeguamento alla LR n. 15/2013 e s.m.e.i. e conseguente al monitoraggio previsto dall'art. 43, co. 3 del RUE vigente. ADOZIONE. DEPOSITO DEGLI ATTI PER OSSERVAZIONI.

Il sottoscritto

Cognome	GIANNELLI	Nome	Pier Giorgio			
residente per la carica a	BOLOGNA	prov	BO			
via/piazza	Saragozza	n°	175	int	CAP	40134
tel	051 4399016	fax	051 4392175	E-Mail	ufficiostampa@archibo.it	
pec	archibo@legalmail.it					
ordine/collegio prof.	Ordine degli Architetti PPC di Bologna			prov	BO	
n°iscrizione	2558	c.f	GNN PGR 59E15 H501E			

▣ Presidente e Legale Rappresentante di

architettibologna

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna



con sede a Bologna, Via Saragozza 175 – c.f. 80039010378

Preso visione del Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con deliberazione consiliare PG 141361/2014 (OdG n. 245) del 7 luglio 2014, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Bologna presenta le seguenti osservazioni:

Osservazione N° **Archibo 11** Riguardante l'articolo **ART 80 c.2 del RUE**

Oggetto : **modifica al comma 2 al fine di introdurre tra i compiti della CQAP anche l'espressioni del parere su relazioni di carattere storico-tipologico e metodologico finalizzate ad evidenziare incongruità nella classificazione dei fabbricati**

note per la lettura

In nero semplice,

il testo del RUE ADOTTATO (sul quale sono state tolte le differenziazioni cromatiche del Comune). Le modifiche proposte dall'Ordine degli Architetti sono state evidenziate con la stessa grafica adottata dal Comune nel testo di variante, e cioè.

in blu grassetto,

le parti che si propone di aggiungere (o le parti che nel RUE adottato erano state eliminate, e che si propone di mantenere)

~~in rosso grassetto barrato,~~

il testo presente nel RUE adottato, che si propone di cancellare

In grigio corsivo sottolineato,

le note esplicative e le motivazioni con richiesta di modifica

Premesso che : *Il comma 1 di questo articolo afferma che:*

"Il Comune si avvale della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale organo consultivo per la valutazione sotto il profilo morfologico ed estetico della qualità degli interventi di trasformazione del territorio (...)"

In altra osservazione l'Ordine degli Architetti ha proposto di emendare l'Art. 57, introducendo la possibilità di presentare opportune valutazioni e relazioni di carattere storico metodologico.

Considerato che : *Il principio e la tutela della QUALITA' deve essere garantito ma non strumentalizzato a logiche di semplificazione tecnico amministrativa.*

Si ritiene che CQAP debba essere investita nella "gestione" del difficile disposto dell'art. 57, ed in particolare nella valutazione degli studi e della documentazione finalizzate a valutare l'interesse storico-architettonico e documentale

Osserva che : *Considerato quanto sopra esposto, si propone di modificare l'articolo secondo le seguenti indicazioni:*

Art.80 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. Compiti. Il Comune si avvale della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale organo consultivo per la valutazione sotto il profilo morfologico ed estetico della qualità degli interventi di trasformazione del territorio, (...)

2. Parere obbligatorio.

La Commissione si esprime su:

- a) Piani urbanistici attuativi e relative varianti;
- b) interventi soggetti a procedura di autorizzazione paesaggistica e accertamenti di compatibilità paesaggistica;
- c) interventi soggetti a permesso di costruire e a SCIA su edifici di interesse storico-architettonico così come individuati dal Psc nella Carta unica del territorio/1 layer: "edifici storici" e su edifici di interesse documentale così come individuati dal Rue nella carta "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio", con esclusione degli interventi già esaminati e autorizzati da parte della Soprintendenza, e delle opere interne negli edifici documentali;

d) – studi e documentazioni finalizzate a valutare l'effettivo interesse storico-architettonico o documentale degli edifici e/o delle loro parti di cui all'art. 57, ed esprime pareri in merito a:

- **effettivo interesse storico-architettonico di edifici e/o parti dello stesso;**
- **interventi su edifici di interesse storico architettonico o documentale di categoria non prevista negli artt. 3 e 3bis, o che non rispettino integralmente le prescrizioni delle schede IS.1, IS.2, IS.3, ID.1, ID.2**

Bologna, lì 22 settembre 2014

Firma

Pier Giorgio GIANNELLI

Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Bologna

Allega fotocopia fronte-retro della carta d'identità